

TRIBUNALE DI COSENZA**Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese**

Proc. n. 891/2019 RVG

Il Giudice del Registro delle Imprese, dott.ssa Giusi Ianni,
letta la nota con cui il Conservatore del Registro delle Imprese domanda procedersi, ai
sensi dell'art. 2191 c.c., alla cancellazione di indirizzi PEC risultati essere irregolari;
vista l'integrazione documentale prodotta dall'ufficio istante in ottemperanza all'invito
di questo giudice;

Constato:

- Che la camera di Commercio ha provveduto alla comunicazione alle imprese ai
sensi dell'art. 8 co. 3 l. n. 241/1990 del procedimento prodromico alla
cancellazione con avvertimento che decorsi 45 giorni sarebbe stata proposta
istanza di cancellazione al giudice del Registro delle imprese;
- Che tale pubblicità è stata documentata su sollecitazione di questo giudice ed è
da considerare sufficiente ai fini del contraddittorio dell'interessato ex art. 2191
c.c., anche in considerazione della facoltà delle imprese di ricorrere al Tribunale
ex art. 2192 c.c. avverso il decreto di cancellazione;

Rilevato:

- Che l'art. 6 bis d.lgs. n. 82/2005, l'art. 16 co. 6 e 6 bis d.l. n. 185/2008 e art. 5 co.
2 d.l. n. 179/2012 impongono alle imprese di munirsi di posta elettronica
certificata e di iscriverla nel registro delle Imprese;
- Che con direttiva del Mise sono state impartite direttive alle Camere di
Commercio per assicurare il rispetto degli obblighi in materia di pec delle
imprese;

Considerato:

- Che dalla normativa citata deriva l'obbligo delle imprese di mantenere un
indirizzo pec valido e riferibile univocamente alla impresa;
- Che in difetto è riscontrabile una iscrizione che non rispetta le condizioni di
legge e come tale cancellabile ex art. 2191 c.c.;



- Che dall'elenco prodotto risulta che per le imprese ivi indicate gli indirizzi pec sono risultati revocati/invalidi/non univoci perché assegnati a plurime imprese o plurimi professionisti;

Ritenuto:

- Che vada disposta la cancellazione per ciascuna delle imprese di cui all'elenco della pec revocata/invalida/non univoca;
- Che ai sensi dell'art 151 c.p.c. visto il numero enorme di destinatari possa autorizzarsi la Camera di Commercio a provvedere alla comunicazione tramite pubblicazione dall'albo *on line* della Camera di Commercio sezione News sezione Registro Imprese e con affissione in bacheca in forma cartacea;

P.Q.M.

Il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Cosenza così provvede:

- 1) DISPONE la cancellazione per ciascuna delle imprese di cui all'elenco allegato alla nota protocollo 0008657/U del 3.5.2019 (inviata a seguito di richiesta di integrazione da parte di questo giudice) delle pec revocate/invalidi/non univoche contenute nel medesimo elenco;
- 2) DISPONE che la Camera di Commercio provveda alla comunicazione del Presente provvedimento a ciascuna impresa tramite pubblicazione dall'albo *on line* della Camera di Commercio sezione News sezione Registro Imprese.

Si comunichi al Conservatore.

Cosenza, 20.5.2019

Il Giudice del Registro delle Imprese
dott.ssa Giusi Ianni



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Francesco Borrelli, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n.ro 2 pagine (due) e' conforme al documento analogico originale da cui e' tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 15541 - UFFICIO 5 - PROTOCOLLO

CCIAA_COSENZA

Francesco Borrelli